



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

L'Art. 49 del D Lgs n.231/2007 e successive modifiche, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847", ha apportato talune variazioni alle misure restrittive per l'utilizzo del denaro contante e titoli al portatore, qui di seguito riportate.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a..

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.

ASSEGNI CIRCOLARI, BANCARI E POSTALI

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.A. muniti della clausola di "non trasferibilità". Il cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno richiesto; tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

La clausola di "non trasferibilità" sugli assegni è obbligatoria per importi pari o superiori a 1.000; gli assegni emessi con tale clausola devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

I carnet assegni possono essere utilizzati secondo i seguenti limiti:

1. in forma libera per importi inferiori a 1.000 euro;
2. mediante apposizione della clausola di "non trasferibilità" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (compresi quelli che riportano la dicitura "a me medesimo", "m.m.", "a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., senza la possibilità di girarli ad altri; vengono pertanto considerati non trasferibili e non possono più circolare.

I dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti che hanno richiesto la consegna di carnet e/o l'emissione di assegni circolari o vaglia postali o cambiari liberi e dei soggetti che hanno presentato all'incasso tali assegni, devono essere tenuti a disposizione dell'Agenzie delle Entrate e di altre autorità competenti.

La violazione delle precedenti disposizioni è di norma punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Per le violazioni relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione accertate ai sensi dell'articolo 67 del medesimo D. Lgs. 231/2007. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 € la sanzione minima e massima è quintuplicata.

La banca ha l'obbligo di comunicare le infrazioni entro 30 giorni al MEF.

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La movimentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore, ove esistenti e non estinti entro il 31 dicembre 2018, configura una violazione.

La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

La banca ha l'obbligo di comunicare le infrazioni entro 30 giorni al MEF.

6° Agg. gennaio 2020

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia - Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it

info@lavalsabbina.it

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI